

vano una sorta di calza, siansi dette *Bragoni* le Uose. Anzi a me sembra indi pure derivata la parola *Bradone*, con cui nel Veneroni i nostri Lombardi significavano ogni parte larga delle vesti, che cinga come lista, collare o simile.

1700) Vietò il Priuli nel primo Sinodo, *Cap 28*, le Pelliccie: *Cleri cujuscumque gradus hiemis tempore pelliceas preciosas non deferant: tuncque frigoris propellendi necessitate potius coacti, quam ostentationis causa, eas deferant*. Io non intendo mica in questo luogo le pelliccie o pelliccioni dell'odierna moda, ma sibbene i *Zambelucchi* all'antica guisa, e ancora praticati, che il Patriarca permette portare purchè siano modesti, e non pompatici.

1701) Fu rapportato da noi di sopra un paragrafo della Costituzione Querina del 1526, in cui vietò quel Patriarca portare *Caligas imbragatas & intercisas*. Sono queste le scarpe, le quali appellavansi eziandio *Caligæ*, come appar dal comandamento dell'Angelo a S. Pietro *calceate caligastuas*, e S. Girolamo così pure l'interpreta. Vietansi dunque le scarpe *imbragate*, ciò sono *indoppionate*, cioè orlate con cordella, pelle o simil cosa, quali l'effeminatezza introdusse anche a' tempi nostri. I nostri Maggiori oltre l'orlatura usavano eziandio l'*intercissione*, che quì viene proibita. Non già che portassero *calceos fenestratos*, ma ornavano le loro scarpe e nel Calcagno e sopra la fibbia con ornati di pelle rossa, e ne abbiamo veduto alcuni eziandio a nostri giorni. Una lista di pelle rossa detta *Rebaltella*, tagliuzzata in punta, a guisa di botola dal dorso del piede rivoglievasi sopra il sito ove il fermaglio affibbia la scarpa: la quale alcuni